



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
XV LEGISLATURA

**ORDINE DEL GIORNO N. 456**

erogazione del TFR ai dipendenti dell'APSS secondo le stesse modalità previste per i dipendenti provinciali

approvato dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento nella seduta del 25 luglio 2018, in relazione al disegno di legge n. 232 concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020".

L'assestamento di bilancio in discussione prevede risorse aggiuntive per gli oneri per la contrattazione derivanti dalla spesa per il personale oltre a misure relative al reclutamento.

L'articolo 9 della legge provinciale n. 2 del 1997 ha introdotto per i dipendenti provinciali l'istituto del TFR composto da una quota pari all'indennità di servizio maturata presso l'INPDAP e da una quota integrativa a carico dell'amministrazione, calcolata fino a concorrenza dell'importo TFR spettante in base all'articolo 2120 del codice civile.

Il comma 4 del medesimo articolo 9 prevede che la Provincia possa provvedere al pagamento dell'intero TFR spettante, quindi comprensivo della quota a carico dell'INPS gestione ex INPDAP, previo rilascio di una procura speciale irrevocabile di delega a riscuotere l'importo a carico dell'istituto di previdenza. La corresponsione dell'intero TFR avviene entro il termine di 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto.

Le disposizioni sono applicabili anche ai dipendenti degli enti locali che fanno riferimento al medesimo articolo 9 sopra citato. Con la legge provinciale n. 1/2000 la Provincia ha poi disposto la disapplicazione, nei confronti dei propri dipendenti, delle norme nazionali in materia di TFR.

Queste ultime però continuano ad applicarsi ai dipendenti dell'APSS pur costituendo l'APSS una articolazione operativa della stessa Provincia.

2.

Secondo la legge n. 148/2011 infatti TFS e TFR non possono essere liquidati e messi in pagamento, salvo situazioni particolari (decesso e inabilità):

- prima di sei mesi (che nei fatti diventano 270 giorni) nel caso del raggiungimento dell'anzianità contributiva massima o del limite di età;
- prima di 24 mesi (27 di fatto) dalla cessazione del rapporto di lavoro negli altri casi.

Naturalmente la norma prevista per i dipendenti provinciali e degli enti locali non è oggi direttamente applicabile ai dipendenti APSS dato che in materia i relativi CCPL non prendono a riferimento la normativa provinciale. La normativa di riferimento è, sia per il calcolo che per la corresponsione, quella nazionale.

La situazione genera una macroscopica disparità di trattamento.

Tutto ciò premesso

#### IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

impegna la Giunta provinciale

1. a verificare la possibilità, individuandone eventualmente le modalità, di applicare anche ai dipendenti APSS le previsioni dell'articolo 9 della legge provinciale n. 2 del 1997;
2. a riportare entro sei mesi l'esito della verifica alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Il Presidente

- Bruno Gino Dorigatti -

I Segretari questori

- Claudio Civettini -

- Filippo Degasperi -

- Mario Tonina -